

Norme in materia di lavoro tramite piattaforme digitali, applicazioni e algoritmi

Art. 1 (Subordinazione e Gig Economy)

1. E' considerato prestatore di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2094 c.c., chiunque si obblighi, dietro retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando la propria attività lavorativa intellettuale o manuale sulla base dell'inserimento nella struttura c.d. "*di piattaforma*" e con utilizzo di programmazione informatica e/o di organizzazione informatica precostituita dall'impresa, con messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie energie lavorative, organizzate e direzionate dall'imprenditore sulla base:
 - delle esigenze commerciali e degli obiettivi dell'impresa medesima;
 - della strumentazione, anche digitale ed informatica, con cui l'imprenditore gestisce il raggiungimento dei suddetti obiettivi e dirige e coordina le energie lavorative del lavoratore, stabilendo tempi e modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.
2. Si considerano piattaforme digitali i programmi delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica l'impresa, il collaboratore ed il cliente finale, per la vendita di un bene, la prestazione di un servizio, lo scambio o la condivisione di un bene o di un servizio, determinando le caratteristiche della prestazione del servizio che sarà fornito o del bene che sarà venduto e fissandone il prezzo.

Art. 2 (Divieto di retribuzione a cottimo)

1. Non è consentito retribuire le prestazioni lavorative individuate nel precedente articolo secondo il risultato dell'attività svolta. Sono nulle di diritto e prive di efficacia le pattuizioni individuali o collettive che prevedano queste forme di retribuzione.
2. In attuazione dell'art. 36 della Costituzione la retribuzione della prestazione non può comunque essere inferiore a quella prevista per analoga attività dai minimi previsti dai contratti nazionali di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3 (Algoritmi)

1. Gli algoritmi per la assegnazione dei turni e dei luoghi di esecuzione delle prestazioni di lavoro, e per la valutazione delle prestazioni di lavoro eseguite, possono entrare in vigore solo dopo un periodo di esperimento fissato dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dai contratti collettivi aziendali stipulati dalla rappresentanza sindacale unitaria, e previa consultazione con le medesime organizzazioni, dopo che alle stesse sia comunicato per iscritto il risultato dell'esperimento almeno sette giorni prima dell'esame congiunto da svolgere.

Art. 4 (Norme in materia di orario di lavoro, indennità di disponibilità, ferie e sospensione del

rapporto di lavoro per le prestazioni a mezzo piattaforme, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro o per suo conto)

1. Ai fini della corresponsione della retribuzione, si considera orario di lavoro prestato quello intercorrente tra l'accettazione, da parte del prestatore, della prestazione sollecitata e il suo espletamento, registrato dalla piattaforma digitale.
2. Si applicano ad ogni attività lavorativa disciplinata dall'art.1 l'art. 2087, l'art. 2103 e l'art. 2113 codice civile. Trovano applicazione le normative previste per il lavoro subordinato in caso di malattia, ferie, infortunio, maternità.
3. Il lavoratore può per motivi personali, rifiutare la prestazione offerta, con conseguente rinuncia alla indennità di disponibilità per la quota oraria corrispondente.

Art. 5 (Diritto alla disconnessione)

1. Non è consentito l'invio di comunicazioni da parte del datore, a mezzo di piattaforme digitali, applicazioni o altrimenti, per un periodo di almeno undici ore consecutive ogni ventiquattro ore, decorrenti dall'ultimo turno di disponibilità completato.
2. I contratti collettivi possono prevedere limiti più ampi delle undici ore di cui al comma precedente.
3. Nel caso di violazione della previsione del primo comma del presente articolo al datore di lavoro, salvo il risarcimento del danno nei confronti del prestatore, è comunque applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1250 per ciascun periodo e ciascun prestatore.
4. La prestazione del lavoratore deve essere coperta da assicurazione obbligatoria di garanzia nei confronti di terzi, anche utenti. Al 31.12 di ogni anno il ministero del lavoro fissa i massimali di copertura. Il costo dell'assicurazione è a carico dell'impresa, inderogabilmente. L'omissione dell'obbligo assicurativo viene sanzionata amministrativamente nella misura di euro cento per ogni lavoratore e per ogni giornata lavorativa effettuata.
5. Le previsioni della presente legge trovano applicazione anche in caso di appalto, distacco, comando. Tutte le imprese sono responsabili in solido nei confronti del prestatore.